CAMERA DEI DEPUTATI N. **1622**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RALLO

Norme in materia di tassa automobilistica

Presentata il 25 giugno 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, è stata istituita la tassa automobilistica concepita come una tassa di possesso. Per questa sua natura che non tiene in alcun conto la capacità contributiva del possessore, si potrebbe ravvisarvi una violazione dell'articolo 53 della Costituzione nonché della parità di trattamento rispetto alla situazione dei proprietari di beni immobili. La Corte costituzionale, con ordinanza del 7 luglio, n. 308, respinge tale rilievo argomentando che la tassa colpisce la proprietà dell'autoveicolo in sé e non quale indice rilevatore di ricchezza. È pur vero che così concepito, il vecchio bollo è nient'altro che un'imposta pagata in base al solo possesso di una vettura e pertanto non è più un tributo corrisposto per un servizio reso al privato, bensì una prestazione pecunaria pretesa in virtù della proprietà di un veicolo. In definitiva, quella che era la tassa di circolazione colpisce in modo siffatto l'intera categoria degli automobilisti, senza operare alcuna distinzione all'interno della medesima, in violazione del citato articolo 53 della Costituzione che dispone che i cittadini concorrano alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Non può non rilevarsi che, concepita come lo era una volta, e come lo è tuttora in diversi Paesi europei, la tassa di circolazione obbliga l'automobilista ad onorare il suo impegno fiscale solo quando questi usufruisce del mezzo, e non già anche quando il veicolo rimane fermo per qualsivoglia motivo. Viceversa, tale possibilità è attualmente esclusa essendo più l'onere della tassa commisurato ai cavalli fiscali e non, come sarebbe forse più equo, alla cilindrata. Non basta. Nessuna gradualità è prevista per la citata tassa di possesso in considerazione della vetustà del veicolo, per

cui ad esempio il possessore di una nuova e lussuosa macchina di grossa cilindrata, ha un obbligo contributivo pari a quello di chi possiede una autovettura vecchia anche di venti anni, magari di uguale potenza fiscale, ma che non è più in circolazione o che lo è pochissimo. La presente proposta di legge, nelle more di una auspicabile revisione organica della materia anche alla luce della recente ordinanza della Corte costituzionale, si propone di introdurre degli elementi di perequazione nella normativa vigente relativi agli aspetti più controversi della stessa.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Per gli autoveicoli di prima immatricolazione alla data di entrata in vigore della presente legge permane l'obbligatorietà, per il primo anno di immatricolazione, del pagamento della tassa automobilistica di cui al decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.

2. Per gli anni successivi al primo, la tassa automobilistica è progressivamente decurtata annualmente del 5 per cento, calcolato sulla misura dell'imposizione originaria e fino ad un massimo del 50 per cento in dieci anni. Conseguentemente, per l'undicesimo anno e per quelli successivi, la tassa automobilistica di cui al comma 1 resta fissata nella misura del 50 per cento di quella di prima immatricolazione.

ART. 2.

1. Per gli autoveicoli già immatricolati, dalla data di cui al comma 1 dell'articolo 1, l'importo della tassa automobilistica è calcolato nella misura e con le modalità previste dal comma 2 dello stesso articolo.

2. Con decorrenza dalla data di cui al comma 1 dell'articolo 1 è concessa ai possessori di autoveicoli temporaneamente non circolanti, una decurtazione pari al 50 per cento dell'importo della tassa dovuta per il solo periodo di fermo dell'autoveicolo.

ART. 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le sanzioni per i trasgressori sono comminate in misura tripla di quella attualmente prevista.

DDL13-1622
Lire 500